

## TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO

### Ricorso

*ex art. 414 c.p.c.*

per **FAZIO FILOMENA**, nata a Bari (BA) il 09.05.1970 (cod. fisc. FZAFMN70E49A662W) e residente in Grumo Appula (BA) alla via G. Di Vittorio, n. 24, rappresentata e difesa dall'**Avv. Nicola Roberto Toscano** del Foro di Bari (cod. fisc.: TSCNCL66C15A893L) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Marco Partipilo, n. 48 (**pec: [toscano.nicolaroberto@avvocatibari.legalmail.it](mailto:toscano.nicolaroberto@avvocatibari.legalmail.it); tel/fax: 080/5289667**), come da procura digitale alle liti a margine del presente atto,

-ricorrente-

### contro

- 1) **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (RM) alla via Mario Carucci, n. 71;
- 2) **AGENZIA DELLE DOGANE – DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA IL MOLISE E LA BASILICATA**, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bari (BA) alla via Amendola, n. 201/5;

-resistenti-

**con oggetto: impugnativa determina di esclusione da procedura selettiva interna per gli sviluppi economici del personale non dirigenziale**

### FATTO

1. La sig.ra Fazio Filomena è dipendente a tempo indeterminato dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bari, transitata per mobilità all'Amministrazione doganale a far data dal 17.09.2012 e attualmente collocata nella fascia economica F3 – Il Area (cfr. busta paga mese di agosto 2018 – **doc. n. 1**). In precedenza, a far data dal 20.06.2005, l'odierna istante ha lavorato dapprima alle dipendenze dell'Università degli Studi di Milano (cfr. contratti individuali di lavoro del 20.06.2005, 12.06.2006 e del 23.06.2008



- **doc. n. 2**) e successivamente, a partire dal 31.12.2010, del Comune di Giovinazzo (cfr. stato matricolare sig.ra Fazio Filomena - **doc. n. 3**) con inquadramento corrispondente al livello economico II Area-F3 C.C.N.L. Agenzie Fiscali all'epoca in vigore.
2. Con Determinazione prot. n. 21123/RI/2016 del 12.09.2016 (cfr. **doc. n. 4**), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto una procedura selettiva interna riservata ai dipendenti a tempo indeterminato inseriti nella sezione "dogane" del ruolo del personale non dirigenziale, finalizzata all'attuazione di complessivi 261 sviluppi economici all'interno della II Area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4 sull'intero territorio nazionale (esclusa la Provincia di Bolzano) con decorrenza 01.01.2015.
  3. Ai sensi dell'art. 1, co. 3, della citata Determinazione, la procedura di progressione interna era riservata al personale "*in organico presso la medesima Agenzia al 31 dicembre 2014 - con esclusione quindi dei comandati da altre Amministrazioni - e [...] in possesso, alla medesima data del 31 dicembre 2014, del requisito della permanenza minima di più di 8 anni nella fascia retributiva F3 della seconda area (ossia che sia inquadrato nella fascia retributiva F3 della seconda area almeno dal 31 dicembre 2006)*".
  4. La sig.ra Fazio, avendo pieno titolo per partecipare alla predetta procedura selettiva, presentava apposita istanza (cfr. domanda prot. n. 7201 RI del 06/10/2016 - **doc. n. 5**), spendendo, tra i titoli valutabili, la pregressa esperienza professionale maturata nella fascia retributiva F3 (9 anni e 195 giorni, rivenienti dal rapporto di lavoro a tempo pieno prestato alle dipendenze della P.A. dal 20.06.2005 al 31.12.2014), così da totalizzare per tale voce il punteggio di 9,52 (cfr. pag. 2 domanda di partecipazione, *sub doc. 5 cit.*).
  5. Con Determinazione del Direttore Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, prot. 42/RI del 26.01.2017 (cfr. **doc. n. 6**) l'Agenzia delle Dogane ha disposto l'esclusione dell'odierna ricorrente dalla procedura di avanzamento economico in esame «*in quanto non in possesso del requisito di cui all'art. 1 punto 3 della determinazione prot. n. 21123/RI/2016 del 12.09.2016, ovvero assunto alle dipendenze della P.A. dal 01.10.2007*».
  6. Avverso tale provvedimento di esclusione, la sig.ra Fazio ha provveduto a formulare, a mezzo dello scrivente difensore, istanza di riesame (cfr. nota studio legale Toscano del 24.03.2017 - **doc. n. 7**), censurando l'erroneità ed illegittimità della decisione assunta



dall'Amministrazione, odierna resistente, per non aver l'Agenzia computato – nel calcolo del periodo utile alla maturazione del requisito *sub* art. 1, co. 3 del bando di selezione – i periodi in cui l'odierna ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della P.A. con contratto a tempo determinato senza soluzione di continuità con il passaggio a tempo indeterminato, così violando non soltanto la *lex specialis* del concorso – che non opera alcuna distinzione tra servizio di ruolo e non di ruolo – ma anche il principio introdotto dal legislatore comunitario (Direttiva 1990/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.06.1999) – e recepito nel nostro ordinamento – di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, non sussistendo, peraltro, ragioni oggettive atte a giustificare una simile disparità di trattamento.

7. Incaricata di fornire riscontro alla suddetta istanza dalla Direzione Centrale Personale e Organizzazione (cfr. nota prot. n. 39420/RU/2017 del 31.03.2017 – **doc. n. 8**), in data 04.04.2017, con nota prot. 2017 – 8681/R.U. (cfr. comunicazione a mezzo pec del 04.04.2017 – **doc. n. 9**), la Direzione Interregionale delle Dogane per la Puglia, il Molise e la Basilicata ha confermato l'esclusione della sig.ra Fazio già deliberata con determinazione prot. n. 44/RI del 26 gennaio 2017 così motivando: *« come confermato dalla Direzione Centrale Personale e Organizzazione con nota prot. n. 37584 del 30 marzo 2017, riguardante i periodi di lavoro a tempo determinato senza soluzione di continuità presso altre Amministrazioni, si rappresenta che "poiché i bandi delle procedure selettive in argomento dispongono che è valutabile solo il servizio di ruolo prestato nella P.A., deve ritenersi che i candidati di cui trattasi non possiedono al 31 dicembre 2014, il requisito della permanenza dell'inquadramento in ruolo per più di 8 anni nella fascia retributiva immediatamente inferiore a quella per cui ha concorso". Ne consegue che, l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato della sig.ra Filomena Fazio decorre dal 23 giugno 2008 e, pertanto alla data del 31 dicembre 2014 non possedeva il requisito della permanenza dell'inquadramento in ruolo per più di 8 anni nella fascia retributiva immediatamente inferiore ».*
8. Infine, con Determinazione prot. n. 30366/RI/2016 del 21.12.2016 (cfr. **doc. n. 10**) l'Agenzia delle Dogane ha approvato la graduatoria generale di merito della procedura selettiva per cui è causa e ha dichiarato idonei vincitori n. 110 candidati. All'esito della



procedura sono pertanto risultati eccedenti n. 151 passaggi alla fascia economica superiore (F4) rispetto a quelli banditi.

Tanto esposto, con il presente atto la sig.ra Fazio propone ricorso avverso il provvedimento di esclusione di cui alla determinazione prot. n. 44/RI del 26.01.2017 (confermato con successiva nota prot. 2017 - 8681/R.U.) in quanto erroneo, ingiusto ed illegittimo per i seguenti

## MOTIVI IN DIRITTO

**A) ILLEGITTIMITA' DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA, PROT. 42/RI DEL 26.01.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3 DEL BANDO DELLA PROCEDURA SELETTIVA. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO (ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL 18.03.1999, CLAUSOLA N. 4; ART. 25 D. L.VO N. 81/2015).**

9. Come esposto in narrativa, l'Agenzia delle Dogane ha disposto l'esclusione dell'odierna ricorrente dalla procedura selettiva per lo sviluppo economico all'interno della II Area (dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, con decorrenza dal 01.01.2015) sull'erroneo presupposto che, alla data del 31.12.2014, la sig.ra Fazio non fosse in possesso di uno dei requisiti di ammissione previsti dal bando. Più in particolare, nell'istanza di partecipazione prot. n. 7201 R.I. del 06.10.2016, in corrispondenza dello spazio riservato alle annotazioni dell'Amministrazione (cfr. doc. n. 5 cit.), si legge «*Escluso in quanto non in possesso del requisito di cui all'art. 1 punto 3 del bando. Dipendente a tempo indeterminato della P.A. dal 23/06/2008*». Ancora, dagli estratti dei verbali della Commissione esaminatrice (cfr. estratto verbale n. 9 del 16.11.2016 - doc. n. 11) si evince più chiaramente che l'esclusione è stata proposta in quanto " *il candidato non è in possesso del requisito [...] della permanenza minima di più di 8 anni nella II Area F3*».
10. Se ne ricava che l'Amministrazione doganale ha, inspiegabilmente, ritenuto che per l'ammissione alla procedura selettiva su cui si controverte, dovessero rilevare esclusivamente i periodi in cui l'odierna istante ha lavorato alle dipendenze della P.A. con contratto a tempo indeterminato.



11. Infatti, analizzando lo stato matricolare della sig.ra Fazio (cfr. doc. n. 3 cit.) balza subito agli occhi che la data indicata dall'Amministrazione (23.06.2008) è quella in cui la stessa è stata assunta a tempo indeterminato; di talché il periodo dal 20.06.2005 al 22.06.2008 (periodo in cui la dipendente ha lavorato per altre PP.AA. con contratti di lavoro a tempo determinato nell'ambito della medesima fascia retributiva ed area utile ai fini della progressione) non è stato preso in considerazione.
12. Tanto è confermato anche dalla successiva nota del 04.04.2017 prot. 2017 – 8681/R.U. (cfr. doc. n. 9 cit.), con cui la Direzione Interregionale delle Dogane per la Puglia, il Molise e la Basilicata, a conferma e supporto della disposta esclusione, ha addotto la circostanza per cui il bando della procedura selettiva disporrebbe che sia valutabile solo il servizio di ruolo prestato in altre PP.AA.. All'uopo l'Agenzia resistente richiama un passaggio di una nota della Direzione Centrale Personale e Organizzazione (prot. n. 37584 del 30.03.2017).
13. Orbene, la decisione adottata dall'Amministrazione odierna resistente è evidentemente illegittima per un duplice ordine di ragioni.
14. Innanzitutto, le giustificazioni fornite non trovano riscontro alcuno nel dettato di cui all'art. 1, co. 3, della Determinazione prot. n. 21123/RI/2016 del 12.09.2016, il quale così recita: *«Può partecipare alla procedura selettiva per il passaggio, all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4 esclusivamente il personale a tempo indeterminato inserito nella sezione "dogane" del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che sia in organico presso la medesima Agenzia al 31 dicembre 2014 – con esclusione quindi dei comandati da altre Amministrazioni – e [...] in possesso, alla medesima data del 31 dicembre 2014, del requisito della permanenza minima di più di 8 anni nella fascia retributiva F3 della seconda area (ossia che sia inquadrato nella fascia retributiva F3 della seconda area almeno dal 31 dicembre 2006)»*. La lettera della disposizione del bando della procedura selettiva de qua non opera alcuna distinzione tra periodi di permanenza nella fascia retributiva inferiore in virtù di contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato. Ne consegue che l'Amministrazione doganale ha errato nel non attribuire rilevanza, ai fini della ammissione alla procedura selettiva, ai periodi di servizio non di ruolo prestato dalla ricorrente presso altre PP.AA..



15. Né, del resto, può trovare accoglimento l'interpretazione (postuma rispetto alla emanazione del bando) fornita alla norma in commento dall'Amministrazione resistente con la richiamata nota del 04.04.2017<sup>1</sup> (che a sua volta rimanda ad un passaggio della nota prot. n. 37584 del 30.03.2017 nota della Direzione Centrale Personale e Organizzazione). E' infatti principio acquisito al nostro ordinamento quello per cui il bando di concorso va interpretato in termini strettamente letterali (cfr. [Consiglio di Stato, sezione V, 10.04.2013, n. 1969](#)), senza che le norme in esso contenute possano essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi (cfr. *ex multis* [Consiglio di Stato, sezione V, 27.05.2014, n. 2709](#); [Consiglio di Stato, sezione V, 19.11.2012, n. 5825](#)). Di fronte alla inequivoca, nel suo significato letterale, disposizione contenuta all'art. 1, comma 3, della Determinazione prot. n. 21123/RI/2016 del 12/09/2016 – che pone quale unico requisito di partecipazione la permanenza nella fascia retributiva F3, senza, si ribadisce, alcun riferimento alla tipologia di servizio (di ruolo/non di ruolo) prestato – l'Amministrazione doganale avrebbe dovuto pertanto ammettere l'odierna ricorrente alla procedura selettiva per cui è causa.
16. L'illegittimità del comportamento dell'odierna resistente è ravvisabile anche sotto un ulteriore profilo. Ed infatti, l'esclusione oggi impugnata si pone in aperto contrasto con il **principio**, introdotto dal legislatore comunitario (Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28/06/1999) e recepito nel nostro ordinamento (art. 6 D.Lgs. n. 368/2001, confermato dall'art. 25 D. Lgs. n. 81/2015) **di non discriminazione** tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
17. La normativa a cui si fa riferimento è quella contenuta nell'Accordo Quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999. In particolare il punto 1 della clausola 4 del predetto Accordo stabilisce che *"1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a"*

---

<sup>1</sup> Cfr. "[...] si rappresenta che poiché i bandi delle procedure selettive in argomento dispongono che è valutabile solo il servizio di ruolo prestato nella P.A., deve ritenersi che i candidati di cui trattasi non possiedono al 31 dicembre 2014, il requisito della permanenza dell'inquadramento in ruolo per più di 8 anni nella fascia retributiva immediatamente inferiore a quella per cui ha concorso".



tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". Con riferimento specifico al riconoscimento dell'anzianità di servizio, il successivo punto 4 della medesima clausola prevede che "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive."

18. Sulla portata della predetta disposizione si è pronunciata la giurisprudenza comunitaria, la quale ha chiarito a più riprese che "la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato [...]" (cfr. Corte Giustizia UE, sez. VIII, 04/09/2014, n. 152). Ed ancora: "la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e l'accordo quadro che figura in allegato ad essa, [...] richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive" (cfr. Corte Giustizia UE, sentenza 08.09.2011, causa C-177/10), non potendo peraltro individuarsi tali ragioni nella mera natura temporanea del rapporto di lavoro. Diversamente opinando gli scopi della Direttiva e dell'Accordo quadro in parola verrebbero frustrati, il che "equivarrebbe a perpetuare una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (cfr. Corte Giustizia UE, sentenza 08.09.2011, causa C-177/10, cit.).
19. Sulla scorta di tale orientamento, la giurisprudenza nazionale, con riferimento specifico all'ipotesi che viene in rilievo nel caso di specie, ha ritenuto che **"Il mancato riconoscimento, ai fini della progressione economica, dell'anzianità maturata**



*nello svolgimento dei successivi contratti di lavoro a termine, si pone in palese violazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 Ce secondo cui - in osservanza al principio di non discriminazione - le condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato non possono essere meno favorevoli di quelle dei lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto di avere un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive." (Tribunale Trieste, sez. lav., 19/09/2012), Nello specifico, "una diversità di trattamento in tema di anzianità dei lavoratori a termine (con i suoi riflessi anche sotto il profilo retributivo) può essere giustificata solo da ragioni oggettive, connesse alla diversa natura del rapporto ed alla diversa professionalità dei lavoratori. Il mancato riconoscimento dell'anzianità maturata durante il periodo di lavoro reso in vigore dei contratti di lavoro a tempo determinato che hanno preceduto senza soluzione di continuità la stabilizzazione del rapporto di lavoro si pone in contrasto con il principio di non discriminazione di fonte comunitaria: le disposizioni interne dalle quali essa trae fondamento vanno, conseguentemente, disapplicate" (Tribunale Milano, sez. lav., 23/09/2014, n. 2166).*

Allo stato, non sono state fornite da parte dell'Agenzia delle Dogane valide motivazioni in ordine alla diversità di trattamento riservato alla sig.ra Fazio nell'ambito della procedura selettiva *de quo agitur*.

20. Del resto, nelle successive procedure selettive indette dall'Amministrazione resistente per gli sviluppi economici del personale all'interno delle Aree funzionali (cfr. Determinazione prot. 24471/RI del 25.10.2017 - **doc. n. 11**; Determinazione prot. 21066/RI del 23.10.2018 - **doc. n. 12**) non si rinviene il distinguo operato (illegittimamente) dall'Agenzia delle Dogane nella procedura oggetto del presente giudizio. Premesso che anche nei bandi in parola l'unico requisito di partecipazione è rappresentato dalla permanenza nella fascia retributiva inferiore per un determinato arco temporale - senza alcun riferimento alla tipologia di servizio (di ruolo/non di ruolo) prestato - l'Amministrazione doganale ritiene valutabili nell'esperienza di servizio anche "i periodi maturati con contratto di lavoro a tempo determinato, sia di ruolo sia non di ruolo". Indice questo del fatto che, nell'ambito delle procedure per gli sviluppi economici in esame, non ricorrono ragioni oggettive atte a giustificare il mancato riconoscimento,



ai fini della progressione economica, dell'anzianità maturata dal dipendente nello svolgimento di contratti di lavoro a termine.

21. A sostegno di quanto innanzi rilevato va, da ultimo, segnalata la recente pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Milano nei riguardi dell'Amministrazione doganale (cfr. sentenza n. 1745/2017 del 24/10/2017 – **doc. n. 13**) nell'ambito di un contenzioso analogo a quello oggetto del presente giudizio (mancata valutazione del servizio non di ruolo nell'ambito di procedure selettive finalizzate alla attribuzione di sviluppi economici). La Corte milanese ha correttamente rilevato che *"l'attribuzione della progressione economica [...] rientra [...] nella nozione di condizioni di impiego cui deve applicarsi il divieto di discriminazione sancito dalla direttiva 99/70/CE e dall'art. 6 d. lgs. n. 368/01" derogabile – come detto – solo in presenza di ragioni oggettive* A tale ultimo riguardo il Collegio milanese ha soggiunto che *"il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non integra una tale ragione oggettiva"*.
22. Ne consegue che, alla luce di quanto innanzi rilevato, l'impugnata esclusione è priva di qualsiasi valido fondamento e deve essere pertanto annullata.

\*\*\*

**B) IL DIRITTO DELLA DIPENDENTE FAZIO FILOMENA ALLO SVILUPPO ECONOMICO DALLA FASCIA RETRIBUTIVA F3 ALLA FASCIA F4 E ALLE CORRISPONDENTI DIFFERENZE RETRIBUTIVE A FAR DATA DAL 01.01.2015.**

23. L'illegittima esclusione della ricorrente dalla procedura di progressione per cui è causa le ha ingiustamente impedito di acquisire il livello retributivo F4 a far data dal *dis a quo* previsto dal bando (01.01.2015). Senza la decisione impugnata, la ricorrente avrebbe con certezza ottenuto tale inquadramento, poiché il numero dei posti messi a progressione era superiore di gran lunga (di n. 151 posti) a quello dei soggetti dichiarati vincitori e aventi diritto, sulla base della sola valutazione del titolo della anzianità di servizio nella fascia F4. Non sono perciò configurabili – nel caso concreto che ci occupa – situazioni di conflitto di interesse e neppure di potenzialità di insuccesso del candidato di cui siano stati riscontrati i requisiti di ammissione.



24. Va infatti osservato come i titoli indicati dalla sig.ra Fazio nella domanda di partecipazione, se correttamente valutati dall'Amministrazione, le avrebbero garantito una collocazione utile tra i vincitori della procedura per cui è causa. In particolare, sulla scorta delle informazioni riportate nella domanda di partecipazione della dipendente – in atti allegata (cfr. doc. n. 5 cit.) – nonché del punteggio da questa dichiarato nella domanda medesima (24,52 punti), in assenza dell'esclusione disposta dall'Amministrazione odierna resistente, la dipendente si sarebbe collocata alla posizione n. 96 e dunque tra gli idonei vincitori nella graduatoria generale di merito approvata con Determinazione prot. n. 30366/RI/2016.
25. Alla luce di quanto precede, va dichiarata l'illegittimità della procedura e della graduatoria conclusiva nella parte in cui non riporta tra gli idonei vincitori la ricorrente (che oltretutto – per quanto la circostanza non sia in concreto rilevante per quel che si è già osservato – si sarebbe classificata al 96° posto sulla base del punteggio dichiarato in domanda pari 24,52 punti). Va perciò dichiarato il diritto di Fazio all'inquadramento nel livello F4 a far data dal 01.01.2015 con il conseguenziale diritto alle corrispondenti differenze retributive tra la fascia retributiva F3 e la superiore fascia F4, che vengono richieste in via subordinata anche a titolo di risarcimento del danno, e per la cui esatta quantificazione si richiede sin da ora consulenza tecnica d'ufficio.

\*\*\* \*\*

## CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto, in fatto ed in diritto, il sottoscritto difensore, nella richiamata qualità,

### chiede

che l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 420 c.p.c., rigettata ogni contraria istanza, Voglia così provvedere:

- a) **accertare e dichiarare** l'illegittimità dell'esclusione della dipendente Fazio Filomena dalla procedura selettiva bandita con Determinazione prot. n. 21123/RI/2016 per i motivi in fatto ed in diritto innanzi esplicitati;
- b) per l'effetto, **annullare e/o disapplicare** la Determina prot n. 422/RI del 26.01.2017 dell'Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la



Basilicata – Distretto di Bari di esclusione dell'odierna ricorrente dalla suddetta procedura selettiva;

- c) annullare e/o disapplicare la delibera di approvazione della graduatoria per la parte in cui non riporta tra gli idonei vincitori la ricorrente;
- d) **accertare e dichiarare** il diritto di Fazio Filomena a vedersi riconosciuto il servizio prestato con contratto a tempo determinato alle dipendenze di altre P.A. nell'ambito della procedura selettiva per cui è causa, con attribuzione del relativo punteggio – per come indicato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione o per come ritenuto di legge e giustizia – e, di conseguenza, **accertare e dichiarare** il diritto di Fazio Filomena alla progressione economica dalla fascia retributiva F3 alla fascia retributiva F4 della II Area con decorrenza 01.01.2015, quale vincitrice della selezione avviata con la Determinazione prot. n. 21123/RI/2016, previo annullamento e/o rettifica e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo di contenuto contrario e difforme;
- e) per l'effetto, **condannare** l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore *pro tempore*, a riformulare la graduatoria approvata con la Determinazione prot. n. 30366/RI/2016 del 21.12.2016 prevedendo l'inserimento tra i vincitori della ricorrente
- f) **condannare** in ogni caso l'Amministrazione resistente alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera della ricorrente con attribuzione dell'inquadramento nella fascia retributiva F4 a decorrere dal 01.01.2015 e corresponsione in favore della dipendente delle relative differenze economiche – a titolo retributivo o, in subordine, a titolo risarcitorio – oltre interessi legali, a decorrere dal 01.01.2016;
- g) **condannare** l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore *pro tempore*, al pagamento delle spese e competenze legali di causa.

Si chiede sin d'ora CTU per l'esatto conteggio, sulla scorta delle tabelle retributive versate in atti (cfr. CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018 – doc. n. 14), delle somme spettanti all'odierna ricorrente in ragione di quanto sopra dedotto; con riserva di agire per le ulteriori differenze retributive e per l'ulteriore danno derivato alla ricorrente dalla illegittima esclusione, per il periodo successivo al deposito del ricorso.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. busta paga mese di agosto 2018;
2. contratti individuali di lavoro del 20.06.2005, 12.06.2006 e del 23.06.2008;
3. stato matricolare sig.ra Fazio Filomena;



4. Determinazione prot. n. 21123/RI/2016 del 12/09/2016;
5. domanda prot. n. 7201 RI del 06/10/2016;
6. Determinazione del Direttore Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, prot. 42/RI del 26.01.2017;
7. nota studio legale Toscano del 24.03.2017;
8. nota prot. n. 39420/RU/2017 del 31.03.2017;
9. nota della Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la basilicata del 04.04.2017 prot. 2017 - 8681/R.U.;
10. Determinazione prot. n. 30366/RI/2016 del 21.12.2016;
11. Determinazione prot. 24471/RI del 25.10.2017;
12. Determinazione prot. 21066/RI del 23.10.2018;
13. Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 1745/2017 del 24.10.2017;
14. CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018.

*Ai sensi di legge, si dichiara che il valore della presente controversia è **indeterminato** e che la stessa è **esente dal versamento del contributo unificato** non essendo la ricorrente titolare di un reddito personale IRPEF per l'anno precedente superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 30.05.2002 n. 115.*

*Bari, data del deposito*

Avv. Nicola Roberto Toscano

